

Regolamento 20 giugno 2014, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2014

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 4 bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 marzo 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 28 aprile 2014;

Visto il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare espresso nella seduta dell'8 maggio 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2014, n. 471;

Considerato quanto segue:

1. è necessario aggiornare l'elenco dei titoli di studio per ricoprire il ruolo di educatore e ridefinire la norma transitoria relativa ai titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico;
2. è necessario introdurre, con puntuali modifiche, adeguamenti e specifiche tecniche, con particolare riferimento all'organizzazione degli spazi e al rapporto numerico fra educatori e bambini dei servizi educativi;
3. è altresì opportuno introdurre norme finalizzate alla semplificazione riducendo gli oneri informativi dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento;

Si approva il presente regolamento

Art. 1

- Modifiche all'articolo 13 del dpgr 41/R/2013

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituita dalla seguente: "d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;"
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogata.

Art. 2

- Modifiche all'articolo 15 del dpgr 41/R/2013

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
"3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) entro il 31 agosto 2014 conseguono un diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali;
b) entro il 31 agosto 2018 sostengono esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano l'acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;
c) entro il 31 agosto 2018 conseguono un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia."

Art. 3

- Modifiche all'articolo 20 del dpgr 41/R/2013

1. Il comma 3 dell'articolo 20 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2."

Art. 4

- Modifiche all'articolo 27 del dpgr 41/R/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole "La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d'infanzia" sono sostituite dalle seguenti: "Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d'infanzia ed è".

Art. 5

- Modifiche all'articolo 34 del dpgr 41/R/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole "La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti allo spazio gioco" sono sostituite dalle seguenti: "Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è".

Art. 6

- Modifiche all'articolo 41 del dpgr 41/R/2013

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente: "Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti."

Art. 7

- Modifiche all'articolo 42 del dpgr 41/R/2013

1. Il comma 6 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.

Art. 8

- Modifiche all'articolo 43 del dpgr 41/R/2013

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente: "Per i servizi autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione."

2. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente: "Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee."

Art. 9

- Modifiche all'articolo 45 del dpgr 41/R/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 45 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente periodo: "Tale figura possiede i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1".

Art. 10

- Modifiche all'articolo 50 del dpgr 41/R/2013

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:

"e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi."

2. Il comma 6 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

"6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi."

3. Il comma 8 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

"8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;

b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità."

Art. 11

- Modifiche all'articolo 51 del dpgr 41/R/2013

1. Il comma 5 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accREDITAMENTO, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“7. Ai fini del rinnovo dell'accREDITAMENTO, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accREDITAMENTO stesso, presenta al SUAP competente:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell'accREDITAMENTO già concesso;

b) la domanda di rinnovo per l'accREDITAMENTO nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accREDITAMENTO in corso di validità.”.

Art. 12

- Modifiche all'articolo 54 del dpgr 41/R/2013

1. Il comma 6 dell'articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.